

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	98
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	107

SEDE REFERENTE:

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	103
AVVERTENZA	106

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 8.45.

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio 2013

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da domani 1° agosto. Pertanto, mentre la seduta di questa mattina è

dedicata agli interventi sul complesso degli emendamenti, nella seduta convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea avrà inizio l'esame degli emendamenti.

Nicola MOLTENI (LNA) auspica che il breve tempo a disposizione della Commissione per esaminare il provvedimento costituisca comunque un utile momento di confronto. Fa presente che il suo gruppo ha presentato circa 170 emendamenti, che saranno ripresentati anche in Assemblea, per manifestare la totale non condivisione e l'intenzione di svolgere una forte opposizione, anche ostruzionistica, nei confronti del provvedimento come modificato dal Senato, pur valutando positivamente che l'altro ramo del Parlamento abbia soppresso delle disposizioni di favore per i plurirecidivi.

Ritiene censurabile la scelta del Governo di ricorrere alla decretazione d'urgenza in materia di libertà personale e individuale, sottraendo, in tal modo, al Parlamento importanti spazi di confronto e dibattito. Evidenzia come al Senato si sia verificato un cortocircuito politico tra Go-

verno e maggioranza, che ha condotto ad apportare al decreto significative modifiche, tra loro non coerenti.

Chiarisce come l'atteggiamento del proprio gruppo possa cambiare in ragione della posizione che, qui alla Camera, sarà assunta del Governo e dalla maggioranza. Infatti, vi sarà la collaborazione del gruppo LNA se l'intenzione sarà quella di mantenere il testo invariato, fatta eccezione per la parte che, incidendo sui presupposti di applicazione della custodia cautelare, esclude dall'applicazione della medesima reati come lo stalking, il finanziamento illecito dei partiti e la falsa testimonianza. Dichiarò la disponibilità a collaborare per trovare una soluzione che consenta di ricomprendere i predetti reati nell'ambito di applicazione della misura cautelare personale e fa presente, a tale proposito, di avere presentato un emendamento che riporta da 5 a 4 la pena edittale massima riferita ai reati ai quali si può applicare la custodia cautelare.

Formula, quindi, l'invito a mantenere, nei limiti precisati, il testo così come modificato dal Senato, preannunciando altrimenti un'opposizione durissima e ribadisce la posizione più volte espressa dalla Lega, che è contraria ad ampliare i benefici per gli autori di reati di grave allarme sociale anche perché, se ciò viene fatto senza oneri aggiuntivi, si è poi costretti a distogliere parte delle forze dell'ordine al loro compito principale, che è quello di garantire la sicurezza dei cittadini, per destinarle, ad esempio, alla sorveglianza di un maggior numero di persone sottoposte alla detenzione domiciliare.

Esprime l'auspicio che sul provvedimento si possa discutere, senza che sia posta la questione di fiducia e nel rispetto delle prerogative dell'opposizione, sottolineando come, pur nella consapevolezza della gravità della situazione delle carceri, non ritenga che questa sia la priorità del Paese.

Edmondo CIRIELLI (FdI) rileva come il provvedimento in esame ponga dei temi molto delicati, rispetto ai quali il suo gruppo ha una posizione molto articolata,

come risulta dagli emendamenti da lui presentati.

In primo luogo, sottolinea che le modifiche alla disciplina della liberazione anticipata sono alquanto incongrue laddove si prevede una anticipazione dell'applicazione dell'istituto in assenza di una concreta esecuzione della pena detentiva, considerato che si dovrebbe trattare di un beneficio che il detenuto deve meritare alla luce di un comportamento valutato positivamente dall'autorità giudiziaria.

Ritiene importante evidenziare come anche in questa occasione, al pari di quanto accaduto quando la Camera ha approvato la pericolosa proposta di legge in materia di detenzione domiciliare e messa alla prova, si appalesa una vera e propria cultura di regime che non fa comparire sui mezzi di informazione quanto di grave la maggioranza ed il governo intende fare in materia di giustizia e di sicurezza dei cittadini. Ritiene, infatti, che il provvedimento in esame come quello citato siano ancora più gravi di provvedimenti di amnistia ed indulto, in quanto introducono in via permanente nell'ordinamento degli istituti che di fatto hanno gli stessi effetti degli atti di clemenza con la differenza che questi hanno una applicazione limitata a particolari reati commessi entro una certa data.

Dichiara che il suo gruppo è contrario ai primi tre articoli, mentre è sostanzialmente favorevole all'articolo 3-bis, anche se ritiene che sia necessaria una adeguata copertura finanziaria. È sostanzialmente favorevole anche all'articolo 4, anche se nel merito manifesta perplessità sull'attribuzione al Commissario di taluni poteri, visto che tale figura finora non si è mostrata particolarmente efficiente e vi è il rischio di strumentalizzazioni.

Quanto all'intervento sulle misure cautelari, ritiene necessario aumentare la pena del reato di *stalking*, non potendosi ammettere che per tale reato non possa applicarsi la custodia cautelare. Rileva peraltro come si tratti di un reato che necessita soprattutto di interventi sul versante della prevenzione.

Ritiene che in materia di misure cautelari è comunque necessario un intervento sistemico anche sui presupposti di applicazione dell'istituto.

Precisa che il suo gruppo non farà ostruzionismo, ma parteciperà ai lavori parlamentari con grande attenzione.

Osserva come esista un sistema rapidissimo per svuotare le carceri, visto che un terzo dei detenuti è costituito da stranieri. Occorrono quindi degli accordi internazionali. Anzi, ritiene che vi sia un diritto per gli stranieri di scontare la pena nel proprio Paese, posto che non ha senso farla scontare nel nostro Paese per poi espellerli, senza che la pena abbia avuto alcuna funzione rieducativa.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia che il suo gruppo in Commissione non farà ostruzionismo ma terrà un comportamento collaborativo, sperando tuttavia, che questo intento non sia unilaterale ma trovi una sponda negli altri gruppi.

Fa quindi presente come nel provvedimento in esame vi siano taluni elementi inaccettabili.

Si riferisce, in primo luogo, all'innalzamento della soglia edittale per l'applicazione della custodia cautelare, che evidentemente tutela alcune categorie di soggetti imputati di reati quale lo stalking, il finanziamento illecito dei partiti e la falsa testimonianza.

In secondo luogo, ritiene assolutamente irricevibile l'articolo 4, che deve essere soppresso atteso che, come risulta anche dall'esito delle audizioni, il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie è una figura assolutamente inutile. Inoltre, le competenze attribuite dalla disposizione in esame – si pensi alla cessione di immobili dello Stato e alla costituzione di diritti reali a favore di « terzi » non meglio precisati – inoltre, fanno sorgere molti dubbi su quali siano i reali interessi che l'istituzione di tale controversa figura di Commissario sia destinata a soddisfare.

Chiede quindi ai colleghi della maggioranza cosa intendano fare, fino a che

punto intendano spingersi per collaborare con l'opposizione ovvero cosa sia stato detto loro di fare.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, invita il deputato Colletti ad evitare insinuazioni ed a rivolgersi ai colleghi con maggiore rispetto.

Andrea COLLETTI (M5S) chiarisce di non avere avuto alcuna intenzione di mancare di rispetto ai colleghi, ma di avere fatto riferimento alle ordinarie attività di coordinamento tra maggioranza e Governo. Ciò al fine di iniziare un'interlocuzione.

Anna ROSSOMANDO (PD) contesta l'opinione secondo la quale i temi in questione non possano essere affrontati con provvedimenti emergenziali. Sottolinea, infatti, come, dopo anni di una legislazione che ha posto a centro del sistema la « carcerazione a prescindere » e dopo averne constatato il totale fallimento, sia sotto il profilo della sicurezza percepita sia sotto quello dei risultati oggettivi, si sia oggi costretti a correre ai ripari.

Rileva come negli ultimi tempi si registri un'inversione di tendenza nella legislazione e come il provvedimento in esame sia perfettamente coerente con altri precedenti interventi normativi, accomunati dalla *ratio* di eliminare gli automatismi nell'applicazione della pena detentiva, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione, di evitare che periodi di carcerazione relativamente brevi siano scontati inutilmente. Il provvedimento in esame, segnatamente, applica principi e perfeziona meccanismi già presenti nell'ordinamento, tramite un intervento sostanzialmente organico, strutturale e coerente.

Fa quindi presente come gli emendamenti del gruppo del PD prevedano interventi puntuali sul tema dei recidivi, poiché si ritiene che sotto questo profilo le modifiche apportate dal Senato abbiano molto indebolito il provvedimento. Evidenzia come, d'altra parte, anche le audizione

abbiano chiarito l'incidenza positiva sulla recidivanza delle misure alternative al carcere.

Gli emendamenti intervengono anche sotto il profilo dei presupposti della custodia cautelare, ripristinando il limite di 4 anni per la pena edittale massima.

Daniele FARINA (SEL) osserva come taluni colleghi, dopo circa dieci anni di legislazione sconsiderata in materia di repressione dei reati e carcere, addebitino la responsabilità ad altri e non a se stessi della situazione in cui ci si trova. Osserva altresì come risulti evidente, dal numero di emendamenti presentati e dalle minacce di ostruzionismo, che non si è ancora aperta una nuova stagione. Dopo avere sottolineato i caratteri schizofrenico e incoerente delle modifiche apportate dal Senato dichiara che occorre intervenire per ripristinare un testo quanto più possibile simile a quello originario del decreto, anche tenendo conto degli effetti e delle aspettative che questo ha generato. Evidenzia, infine, il doppio fallimento del legislatore, che ha riempito le carceri e poi sottratto risorse all'amministrazione penitenziaria, abbandonando il personale e le strutture a se stesse.

Antonio MAROTTA (Pdl) ritiene che il problema sia capire se si vuole uscire dalla legislazione di emergenza perché, se è così, questa non è la strada più idonea. Vi è una maggioranza forte che dovrebbe assumersi delle responsabilità verso il Paese, anche attraverso riforme strutturali, come si è fatto quando si è approvato alla Camera la proposta di legge sulla messa alla prova e la detenzione domiciliare. Ora, per la prima volta, si cerca di fare un importante intervento in materia di custodia cautelare, considerato che il nostro sistema, in maniera erronea, ha trasformato la carcerazione preventiva nell'unica vera pena, che viene scontata nonostante l'assenza di una sentenza definitiva.

Auspica che vi sia la maturità per affrontare questo argomento senza cadere in facili demagogie.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, sulla carcerazione preventiva ricorda di avere presentato una proposta di legge di riforma delle misure cautelari personali, che è all'ordine del giorno della Commissione e che sarà tra le priorità della stessa alla ripresa dei lavori a settembre.

Sottolinea come, nel provvedimento in esame, la modifica all'articolo 280 c.p.p. sia stata introdotta dal Senato e ponga dei seri problemi anche di coordinamento, ad esempio con la lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. dove rimane il riferimento al limite di quattro anni. Ritiene, quindi, inopportuno che si sia intervenuto in via emendativa, senza neanche tenere conto che molte figure di reato hanno delle pene che sono state parametricate ai limiti previsti dall'articolo 280. Modificare tale articolo senza intervenire sulle pene di una serie di reati scardina quindi il sistema.

Dichiara di condividere l'idea che si debbano fare riforme strutturali, lasciando ai decreti-legge interventi estremamente mirati.

Gaetano PIEPOLI (SCpI) rileva come sussista un problema di coordinamento normativo che alimenta il disordine legislativo e che il Parlamento ha il dovere di evitare.

Vittorio FERRARESI (M5S) ribadisce la richiesta di interlocuzione, prima avanzata dal collega Colletti, sull'articolo 4.

David ERMINE (PD) osserva come sull'articolo 4 vi siano emendamenti di colleghi della maggioranza che possono offrire delle soluzioni. Ritiene peraltro che il provvedimento debba essere esaminato più sotto il profilo dei principi e della cultura giuridica che sotto quello, certamente importante ma non prevalente, della trasparenza e dei costi.

Dichiara, inoltre, di non ritenere che la decretazione d'urgenza sia lo strumento adeguato per intervenire in materia di misure cautelari. Con riferimento agli aspetti della disciplina relativi ai recidivi, dichiara di essere molto stupito delle modifiche apportate dal Senato.

Umberto MARRONI (PD) ritiene che anche in tema di recidiva occorra un'analisi che consenta di correggere quello che è accaduto al Senato ed auspica che si possa trovare una convergenza anche con il gruppo M5S.

Alfonso BONAFEDE (M5S) rileva come vi sia un certo timore, *a priori*, per un'atteggiamento ostruzionistico del Movimento 5 Stelle che – come già chiarito – non c'è, allo stato.

Osserva, quindi, come la Commissione Giustizia abbia già dimostrato di saper lavorare in maniera assolutamente efficiente ed efficace su progetti di legge di iniziativa parlamentare, anche tecnicamente complessi e politicamente controversi, e come sia, pertanto, del tutto inutile e controproducente che il Governo continui ad intervenire in materia di giustizia con lo strumento della decretazione d'urgenza.

Chiarisce come il proprio gruppo sia perfettamente consapevole della gravità del sovraffollamento carcerario e come, per questo motivo, stia tenendo un comportamento collaborativo. Vi è tuttavia il timore che un problema così grave venga strumentalizzato, anche attraverso il potenziamento della figura del Commissario previsto dall'articolo 4, per interessi che non hanno nulla a che vedere con il sovraffollamento delle carceri.

Francesca BUSINAROLO (M5S) osserva come nel Comitato per la legislazione siano state sollevate notevoli perplessità anche sulla formulazione dell'articolo 4, nella quale si verifica una dubbia commistione fra atto amministrativo e atto normativo.

Alessia MORANI (PD) ritiene che il ricorso alla decretazione d'urgenza sia assolutamente necessaria, poiché si tratta di intervenire su un'emergenza grave e evidente, anche per evitare di essere presto costretti a ricorrere ad un'amnistia. Osserva come, d'altra parte, non si possa sottovalutare il dato secondo il quale il provvedimento ha determinato in circa un

mese una riduzione del 40 per cento dei flussi di ingresso nelle carceri. Nel replicare ai colleghi del M5S precisa come nessuno dubiti che l'articolo 4 debba essere chiarito, ritenendo evidente, peraltro, che vi siano altri obiettivi prioritari.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, dichiara che sull'articolo 4 valuterà attentamente gli emendamenti del M5S e i rilievi della collega Businarolo, rilevando come il problema sia non tanto di forma quanto di merito, con riferimento ai profili di opportunità e funzionalità che attengono alla figura del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Ricorda quindi le vicende che hanno condotto alla scissione della figura del Capo del DAP da quella del Commissario straordinario, derivante anche dalla complessità dei compiti assegnati e dalle difficoltà di attuazione del « Piano carceri ». Rileva come si tratti di una figura che nasce in una situazione di grave inefficienza strutturale del DAP e non le risulta che dalle audizioni sia emersa l'inutilità di tale figura.

Andrea COLLETTI (M5S) rileva che se viene nominato un Commissario straordinario allora viene esautorato il DAP, con conseguente spostamento dei capitoli di bilancio, di cui il DAP non ha più la disponibilità. Ritiene che dalle audizioni sia emerso che il Commissario ha solo sottratto risorse al DAP, senza poi servire a nulla e si chiede a vantaggio di chi siano utilizzate queste risorse e quelle ulteriori che deriveranno, ad esempio, dalla dismissione di beni prevista dall'articolo 4 in questione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che il disegno di legge è iscritto nel calendario dell'Assemblea, senza alcun condizionamento, a partire dalla seduta pomeridiana di domani. Sono stati presentati circa 250 emendamenti, dei quali una gran parte ostruzionistici. Ricorda altresì che il gruppo LNA ha preannunciato un pesante ostruzionismo,

e che, su richiesta di alcuni gruppi, è stato prorogato il termine per la presentazione di emendamenti, non consentendo di esaminarli nella seduta in notturna già convocata per ieri sera.

Considerato che il provvedimento è in Aula già domani, che deve essere data la possibilità alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il parere anche sul testo come potrebbe essere modificato dalla Commissione giustizia e che, quindi, nella seduta di oggi convocata alle ore 14, dovrà concludersi l'esame degli emendamenti, non esclude di avvalersi di tutti gli strumenti regolamentari che vengono attribuiti al Presidente di Commissione per garantire il rispetto del calendario dell'Assemblea. Qualora dovesse essere necessaria la segnalazione degli emendamenti, sospenderà la seduta per non oltre 10 minuti per chiedere ai gruppi le relative segnalazioni.

Rinvia quindi il seguito dall'esame alla seduta convocata oggi alle ore 14.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sulle proposte emendative.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Marzano 1.1, ove riformulato come segue: al comma 1, lettera 0a), dopo la parola «cinque» aggiungere le seguenti «nonché il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, 195.» (*vedi allegato 2*).

Enrico COSTA (Pdl) obietta che quanto proposto dalla relatrice non rappresenta una mera riformulazione, ma un nuovo emendamento, chiedendo quindi che sia concesso un termine per subemendare.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, premette che, a suo giudizio, la soluzione preferibile sarebbe quella di sopprimere la modifica apportata dal Senato all'articolo 280 del codice di procedura penale, al fine di mantenere il limite generale della pena edittale massima di quattro anni per l'applicazione della custodia cautelare. Tuttavia, in quanto relatrice del provvedimento, ricorda come il suo compito precipuo sia quello di trovare il migliore punto di mediazione, al fine di permettere alla Commissione di approvare un testo quanto più condiviso possibile, e sottolinea come tale punto di mediazione appaia connesso, allo stato, al mantenimento della modifica apportata dal Senato al citato articolo 280, sia pure con la previsione di talune esclusioni oggettive riferite a specifici reati.

La *ratio* dell'emendamento Marzano 1.1 è, appunto, quella di mantenere il limite della pena edittale massima di cinque anni per l'applicazione della custodia cautelare, prevedendo un'esclusione oggettiva per il delitto di *stalking*, al quale, pertanto, continuerebbe ad applicarsi la predetta misura anche se la pena edittale massima prevista è di quattro anni.

Tuttavia, come si vedrà proseguendo nell'espressione dei pareri, con specifico riferimento allo *stalking* valuta favorevolmente la soluzione proposta dagli articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02, che mirano ad ottenere il medesimo risultato dell'applicazione della custodia cautelare

non tramite un'esclusione oggettiva, bensì innalzando da quattro a cinque anni la pena edittale massima del delitto.

In caso di approvazione di queste proposte emendative, l'esclusione oggettiva del delitto di *stalking* prevista dall'emendamento Marzano 1.1 diverrebbe inutile, in quanto la custodia cautelare sarebbe applicabile non in deroga, ma in virtù della diretta applicazione della regola generale secondo la quale la misura è applicabile ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Ricorda, peraltro, come nel corso delle audizioni e del dibattito in Commissione sia emersa l'opportunità di continuare a prevedere l'applicabilità della custodia cautelare anche al delitto di illecito finanziamento ai partiti, per quanto la pena edittale massima sia di quattro anni e non si ritenga di doverla aumentare a cinque anni.

A tal fine ha ritenuto esprimere parere favorevole sull'emendamento Marzano 1.1, in quanto rappresentativo del punto di mediazione sinora raggiunto, proponendone tuttavia una riformulazione consistente nella sostituzione dell'esclusione oggettiva riferita al delitto di *stalking* con quella riferita al delitto di illecito finanziamento dei partiti.

Precisa come le ulteriori modifiche proposte siano di carattere meramente formale.

Ne consegue che la proposta di riformulazione non altera l'identità e la sostanza del contenuto normativo dell'emendamento 1.1, che, ferma restando la regola generale secondo la quale la custodia cautelare è applicabile ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, rimane pur sempre volto a prevedere una deroga alla predetta regola: ciò che si propone di modificare è solo l'oggetto dell'esclusione.

Conclude, quindi, dichiarando che la proposta di riformulazione dell'emendamento Marzano 1.1, ove accolta, non darebbe origine ad un emendamento sostanzialmente nuovo e non violerebbe il divieto di presentazione di emendamenti oltre la scadenza del relativo termine. Non po-

trebbe pertanto essere accolta la richiesta di concedere un termine per presentare subemendamenti.

Nicola MOLTENI (LNA) si associa alla richiesta del collega Costa e insiste perché sia concesso un termine per sub emendare.

Dichiara di comprendere l'imbarazzo nel quale si viene a trovare la maggioranza, ma ritiene che la Presidente non possa sottovalutare il significato politico della questione posta dall'onorevole Costa, che è il rappresentante in Commissione del gruppo del PdL.

Esprime, inoltre, forti perplessità sull'ammissibilità dell'emendamento Marzano 1.1, ritenendo che la modifica dell'articolo 612-*bis* del codice penale sia estranea all'oggetto del provvedimento, costituito dalla materia dell'esecuzione della pena. Sottolinea, infine, come la soluzione più ragionevole sia quella di approvare il suo emendamento 1.45, volto a sopprimere la lettera 0a) del comma 1 dell'articolo 1, lasciando così inalterato il vigente articolo 280 c.p.p.

Il Sottosegretario Giuseppe BERRETTA osserva come il tema generale affrontato dal provvedimento sia quello del sovrappollamento carcerario, rispetto al quale appare evidente la stretta connessione dei presupposti per l'applicazione della custodia cautelare in carcere. La scelta di elevare da quattro a cinque anni il presupposto di applicazione della misura rappresentata dalla pena edittale massima ha, tuttavia, posto alcune questioni alle quali si può ora porre rimedio tramite la previsione di esclusioni oggettive per specifici reati.

Nicola MOLTENI (LNA) ricorda che il Presidente aveva evidenziato la necessità di coordinamento tra gli articoli 280 e 274, lettera c), c.p.p.

Walter VERINI (PD) chiarisce come il gruppo del PD voglia difendere la *ratio* del provvedimento, che è quella di decongestionare le carceri. Vi sono, tuttavia, dei

reati di particolare allarme sociale, per i quali è inaccettabile che non si possa più applicare la custodia cautelare; a tale proposito, la stampa insiste molto sul delitto di *stalking*. Vi sono, inoltre, altri reati rispetto ai quali l'opinione pubblica è particolarmente sensibile e che non sarebbe opportuno escludere dall'ambito di applicazione della custodia cautelare, come, in particolare, l'illecito finanziamento ai partiti.

Precisa di ritenere che la migliore soluzione sarebbe quella di ripristinare il limite dei quattro anni per l'applicazione della custodia cautelare, ma dichiara la disponibilità del gruppo a valutare ed accettare anche delle preclusioni oggettive.

Gregorio GITTI (SCpI) esprime preoccupazione per il testo licenziato dal Senato, stigmatizzando soprattutto la modifica in tema di presupposti della custodia cautelare. Ritiene che si debba mantenere il limite dei quattro anni, previsto dal vigente articolo 280 c.p.p., senza avventurarsi nel ritaglio di fattispecie da escludere.

Daniele FARINA (SEL) ribadisce come il proprio gruppo ritenga che la Commissione debba approvare un testo il più simile possibile a quello originario, sopprimendo, tra l'altro, la lettera 0a) del comma 1 dell'articolo 1.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede in base a quali criteri si ritenga che gli articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02 siano ammissibili, dal momento che non appaiono strettamente connessi all'oggetto del provvedimento. Ricorda come, nel corso dell'esame del provvedimento relativo alla sospensione del procedimento con messa alla prova, siano state dichiarate inammissibili talune sue proposte emendative che, in quel caso, apparivano molto più pertinenti all'oggetto di quel provvedimento di quanto non lo siano oggi i citati articoli aggiuntivi.

Walter VERINI (PD) sottolinea l'importanza di raggiungere un adeguato punto di

mediazione e ritiene che ove ciò non fosse possibile, il minor male, al fine di evitare ritardi nella conversione del decreto, sarebbe quella di approvare il suo emendamento 1.5, soppressivo della lettera 0a) del comma 1 dell'articolo 1.

Il Sottosegretario Giuseppe BERRETTA ritiene che il mantenimento del limite di cinque anni associato alla previsione di esclusioni oggettive sia un punto di mediazione adeguato. Prende atto, tuttavia, con rammarico, che nella Commissione si sta formando un orientamento diverso da quello espresso dal Senato.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente e relatore*, fa presente al deputato Colletti che della questione dell'ammissibilità delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame è stata preliminarmente investita la Presidenza della Camera. Rileva, peraltro, come sia evidente la stretta attinenza degli articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02 alla materia della custodia cautelare, che costituisce oggetto del provvedimento, ed alla sua applicazione.

Andrea COLLETTI (M5S) invita ad una maggiore riflessione sul tema dell'ammissibilità degli emendamenti, ribadendo di non comprendere ancora i motivi per cui, nel corso dell'esame del provvedimento relativo alla sospensione del procedimento con messa alla prova, sono stati dichiarati inammissibili alcuni suoi emendamenti volti a modificare l'articolo 161 c.p. e, invece, nell'ambito del provvedimento oggi in esame, sono considerati ammissibili gli articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02, relativi all'articolo 612-*bis* c.p.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente e relatore*, fa presente al collega Colletti che si tratta di provvedimenti diversi e di questioni diverse, e che, se lo ritiene, potrà rivolgere l'invito ad una maggiore riflessione direttamente alla Presidenza della Camera.

Ritorna quindi ai pareri sugli emendamenti alla luce delle osservazioni e dell'orientamento quasi unanime emerso in Commissione circa l'opportunità di man-

tenere la soglia di quattro anni prevista dal vigente articolo 280 del codice di procedura penale.

Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Molteni 1.45 e Verini 1.5, volti a sopprimere la lettera 0a) del comma 1 dell'articolo 1, e sull'emendamento Colletti 1.9, volto comunque a mantenere la citata soglia di quattro anni.

Enrico COSTA (PdL) chiede che sia sospesa la seduta, in considerazione del significato politico insito nella modifica dei pareri da parte del relatore e sottolineando come anche il Governo abbia modificato il proprio orientamento, che non sembra essere più quello manifestato al Senato.

Nicola MOLTENI (LNA) ringrazia la relatrice per il parere favorevole sul suo emendamento 1.45. Dichiaro, tuttavia, di sostenere la richiesta del collega Costa, sottolineando come una simile richiesta, se avanzata dal rappresentante di un gruppo di maggioranza in Commissione, abbia evidenti ripercussioni sul piano politico e giustificati senz'altro una sospensione della seduta.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente e relatore*, assicura che la seduta sarà sospesa una volta completata la fase dell'espressione dei pareri sulle proposte emendative.

Proseguendo quindi nell'espressione dei pareri, esprime parere favorevole sugli emendamenti Verini 1.4; Farina 1.2, se riformulato come l'emendamento 1.4; Farina 2.3; Verini 2.6 e 2.5; Farina 3.2; Colletti 4.17, ove riformulato come segue: «Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alla Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta.». Esprime parere favorevole anche sugli identici emendamenti Mariani 4.2 e Matarrese 4.1. Invita i presentatori al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario sulle medesime.

Il Sottosegretario Giuseppe BERRETTA esprime parere conforme a quello dei

relatori, fatta eccezione per gli identici emendamenti Molteni 1.45 e Verini 1.5, e Colletti 1.9, sui quali si rimette alla Commissione. Si rimette alla Commissione anche sugli identici emendamenti Mariani 4.2 e Matarrese 4.1.

Donatella FERRANTI (PD) in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione che, tuttavia, ha l'obbligo di riferire all'Assemblea domani, invita i gruppi a segnalare ciascuno un numero massimo di dieci emendamenti.

Alfonso BONAFEDE (M5S) anche in considerazione dello spirito collaborativo dimostrato dal proprio gruppo, chiede alla Presidenza di poter segnalare sedici emendamenti.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente e relatore*, accoglie la richiesta del collega Bonafede, invitando i gruppi a segnalare ciascuno un numero massimo di sedici emendamenti. Sospende quindi brevemente la seduta, al fine di consentire le segnalazioni.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.50.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente e relatore*, fa presente che non sono ancora pervenute le segnalazioni di alcuni gruppi. In considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata oggi al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, sollecitando il completamento delle segnalazioni nel più breve tempo possibile.

La seduta termina alle 15.55

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.

ALLEGATO

**DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
C. 1417 Governo, approvato dal Senato.**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 30. Molteni, Attaguile.

Al comma 1), alla lettera 0a), premettere la seguente:

0.1 a) L'articolo 275-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 275-bis. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare e nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. L'imputato è sempre tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. Ove l'imputato non dovesse prestare il consenso il giudice dispone la custodia cautelare in carcere ».

1. 44. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera 0a), capoverso articolo 280, è soppressa.

***1. 45.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

***1. 5.** Verini, Rossomando, Morani, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ».

1. 71. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e undici mesi ».

1. 70. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e dieci mesi ».

1. 69. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e nove mesi ».

1. 68. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e otto mesi ».

1. 67. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e sette mesi ».

1. 66. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e sei mesi ».

1. 65. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e cinque mesi ».

1. 64. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e quattro mesi ».

1. 63. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e tre mesi ».

1. 62. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e due mesi ».

1. 61. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e un mese ».

1. 60. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni ».

1. 59. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e undici mesi ».

1. 58. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e dieci mesi ».

1. 57. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, con-

sumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e nove mesi ».

1. 56. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e otto mesi ».

1. 55. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e sette mesi ».

1. 54. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e sei mesi ».

1. 53. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la

pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e cinque mesi ».

1. 51. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e quattro mesi ».

1. 50. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e tre mesi ».

1. 49. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e due mesi ».

1. 48. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e un mese ».

1. 47. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni ».

1. 46. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera 0a), sostituire le parole: la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque » con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « consumati o tentati, » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, »;

b) la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

1. 1. Marzano, Di Salvo.

Al comma 1 lettera 0a) la parola: cinque è sostituita dalla parola: sei.

1. 14. Chiarelli.

Al comma 1, lettera 0a) la parola: cinque è sostituita dalla seguente: quattro.

1. 9. Colletti, Agostinelli, Ferraresi.

Al comma 1, lettera a), è soppressa.

1. 31. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere la parola: in ogni caso.

e conseguentemente sopprimere la parola: comunque.

e conseguentemente aggiungere infine la frase: In caso si tratti dei reati di cui agli

articoli 572, secondo comma, 583-bis, 612-bis, terzo comma e 624-bis, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.

1. 77. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere la parola: in ogni caso.

e conseguentemente sopprimere la parola: comunque.

e conseguentemente aggiungere infine la frase: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.

1. 76. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere la parola: in ogni caso.

e conseguentemente sopprimere la parola: comunque.

e conseguentemente aggiungere infine la frase: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli, 572, secondo comma, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.

1. 74. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere la parola: in ogni caso.

e conseguentemente sopprimere la parola: comunque.

e conseguentemente aggiungere infine la frase: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.

1. 75. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere la parola: in ogni caso.

e conseguentemente sopprimere la parola: comunque.

e conseguentemente aggiungere infine la frase: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.

1. 73. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere la parola: in ogni caso.

e conseguentemente sopprimere la parola: comunque.

e conseguentemente aggiungere infine la frase: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.

1. 72. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere le parole: comunque e precipuamente le.

e conseguentemente sopprimere le parole: le prioritarie.

1. 43. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere le parole: comunque e preminentemente le.

e conseguentemente sopprimere le parole: le prioritarie.

1. 42. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere le parole: comunque e prioritariamente le.

e conseguentemente sopprimere le parole: le prioritarie.

1. 41. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere le parole: in ogni caso e.

1. 40. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », sostituire le parole: comunque le prioritarie con le parole: tali da assicurare in ogni caso.

1. 39. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », sostituire le parole: comunque le prioritarie con le parole: tali da assicurare sempre.

1. 38. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, è soppresso.

1. 16. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire le parole: anche per via telematica con: e sia a mezzo posta elettronica certificata.

1. 29. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire le parole: anche per via telematica con: e sia per via telematica.

1. 28. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire le parole: anche per via telematica con: e sia per via telematica o a mezzo posta elettronica certificata.

1. 27. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire le parole: anche per via telematica con: oltre che per via telematica o a mezzo posta elettronica certificata.

1. 26. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: ed in ogni caso a mezzo posta elettronica certificata.

1. 25. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: anche a mezzo posta elettronica certificata.

1. 24. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: e sempre per via telematica o a mezzo posta elettronica certificata.

1. 23. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire le parole: « anche per via telematica o a mezzo posta elettronica certificata.

1. 22. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: e in ogni caso per via telematica o a mezzo posta elettronica certificata.

1. 21. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sopprimere la parola: anche.

1. 20. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sopprimere la parola: anche con le seguenti: e in ogni caso.

1. 19. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire la parola: anche con la parola: solo.

1. 18. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire la parola: anche con le parole: oltre che.

1. 17. Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-bis.

***1. 6.** Cirielli.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso « comma 4-bis », è soppresso.

***1. 32.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso « 4-bis », al primo periodo, dopo le parole: dal comma 9, lett. aggiungere le seguenti: a) e.

1. 10. Colletti, Agostinelli, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la seguente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 103. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la seguente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-6/5, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-6/5, 414, 423-6/5, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma,

556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-*quater*, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter*) e 11-*quater*), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 104. Molteni, Attaguile.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la seguente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-*quater*1, 600-*octies*, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter*) e 11-*quater*), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.*

1. 106. Molteni, Attaguile.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la seguente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-*quater*,*

*600-*octies*, 610 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-*quater*, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter*) e 11-*quater*), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.*

1. 105. Molteni, Attaguile.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la seguente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-*quater*, 600-*octies*, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-*ter*) e 11-*quater*), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.*

1. 108. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la se-

guente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, codice penale, 189, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 107. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: liberazione anticipata aggiungere le seguenti: nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

1. 115. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), al numero 1, capoverso 4-bis. Aggiungere infine le seguenti parole: a meno che la pena non risulti interamente espiata.

1. 3. Verini, Morani, Amoddio, Rosso-mando, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-ter, è soppresso.

***1. 33.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-quater.

***1. 7.** Cirielli.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-quater, è soppresso.

***1. 34.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 2).

***1. 11.** Ferraresi, Colletti, Agostinelli.

Sopprimere il comma 1, lettera b), numero 2).

***1. 8.** Cirielli.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 5, è soppresso.

1. 35. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e undici mesi.

1. 102. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e dieci mesi.

1. 101. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e nove mesi.

1. 100. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e otto mesi.

1. 99. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e sette mesi.

1. 98. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e sei mesi.

1. 97. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e cinque mesi.

1. 96. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e quattro mesi.

1. 95. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e tre mesi.

1. 94. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e due mesi.

1. 93. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e un mese.

1. 92. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni.

1. 91. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono

sostituite con le parole: due anni e undici mesi.

1. 90. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e dieci mesi.

1. 89. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e nove mesi.

1. 88. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e otto mesi.

1. 87. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e sette mesi.

1. 86. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e sei mesi.

1. 85. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e cinque mesi.

1. 84. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e quattro mesi.

1. 83. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e tre mesi.

1. 82. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e tre mesi.

1. 81. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e due mesi.

1. 80. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e un mese.

1. 78. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 3) con il seguente:

3. al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

b) la lettera c) è soppressa.

1. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso « comma 9 », lettera a), è soppresso.

1. 36. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 3), capoverso comma 9, è sostituito dal seguente: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 114. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 3), capoverso comma 9, è sostituito dal seguente: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 113. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 3), capoverso comma 9, è sostituito dal seguente: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 112. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 3), capoverso comma 9, è sostituito dal seguente: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 314-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro

che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 111. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 3), capoverso comma 9, è sostituito dal seguente: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 314-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 110. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 3), capoverso comma 9, è sostituito dal seguente: 423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano

agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 109. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), nel numero 3), sostituire le parole: 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, con le seguenti: 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale.

1. 12. Coletti, Agostinelli, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b), nel numero 3), dopo le parole 572, sopprimere le seguenti sostituire secondo comma e dopo le parole: 612-bis sopprimere le parole terzo comma.

1. 13. Coletti, Agostinelli, Ferraresi.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la lettera c) è soppressa.

1. 4. Verini, Rossomando, Morani, Amodio, Marroni, Scalfarotto, Marzano.

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso comma 10, è soppresso.

1. 37. Molteni, Attaguile.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica al codice penale).

1. All'articolo 612-bis, primo comma del codice penale, le parole « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque anni ».

***1. 01.** Costa, Carfagna, Centemero, Di Lello.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica al codice penale).

1. All'articolo 612-bis, primo comma del codice penale, le parole « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque anni ».

***1. 02.** Cirielli.

L'articolo è soppresso.

1. 19. Molteni, Attaguile.

ART. 2.

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

2. 20. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole di volontariato con la la frase: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. 26. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera a) capoverso 4-ter, dopo il secondo periodo inserire il seguente: La prestazione dell'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati.

2. 18. Chiarelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo le parole di cui all'articolo 416-bis del codice penale aggiungere le seguenti e dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. 11. Colletti.

Al comma 1, la lettera a), capoverso comma 4-ter, aggiungere dopo le parole decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 la frase: nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1, e all'articolo 58-*quater*, commi 1 e 2.

2. 27. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a), capoverso comma 4-ter, aggiungere dopo le parole decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 la frase: nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1.

2. 25. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a) All'articolo 21-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o al figlio affetto da handicap in situazione di gravità »;

b) al comma 1, dopo le parole: « anche non convivente », sono inserite le seguenti: « ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992. »;

c) al comma 1, dopo le parole: « a visitare l'infermo », sono inserite le seguenti: « o il figlio affetto da handicap grave »;

d) al comma 2, dopo le parole: « anche se con lei non convivente, » sono inserite le seguenti: « o di figlio affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992, ».

2. 2. Daniele Farina, Aiello, Sannicandro.

Sopprimere l'articolo 2, comma 1, lettera a-bis).

2. 8. Cirielli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, sopprimere la lettera a-bis).

***2. 12.** Coletti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, sopprimere la lettera a-bis).

***2. 21.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a-ter) è soppressa.

2. 22. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a-ter), capoverso lettera b) è soppressa.

2. 24. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente numero:

01) il comma 01 è soppresso.

2. 13. Coletti.

Al comma 1, lettera b), dopo i numeri 1) è aggiunto il seguente:

02. Al comma 1, alla lettera e) sostituire la parola « ventuno » con la seguente « diciotto ».

2. 15. Coletti.

All'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere il seguente numero:

1) il comma 1.1. è soppresso.

2. 6. Verini, Rossomando, Morani, Amodio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

02. Al comma 1, alla lettera d) sostituire la parola « sessanta » con la seguente « sessantacinque ».

2. 14. Coletti.

Al comma 1, lettera b), prima del n. 3), inserire i seguenti numeri:

1) il comma 1.1 è soppresso;

2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: « e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale » sono soppresse;

2. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 2, comma 1, lettera b) premettere al numero 3 il seguente numero:

2. al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: « e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale » sono soppresse.

2. 5. Verini, Rossomando, Morani, Amodio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani.

Al comma 1, la lettera b), capoverso numero 3), è soppresso.

***2. 28.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera b), capoverso numero 3), è soppresso.

***2. 9.** Cirielli.

Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, sopprimere le parole: in relazione al luogo di esecuzione.

2. 16. Coletti.

Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, sopprimere la parola: 01.

2. 17. Coletti.

Al comma 1, la lettera b), capoverso numero 4), è soppresso.

***2. 29.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera b), capoverso numero 4), è soppresso.

***2. 10.** Cirielli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;

b-ter) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.

2. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

e) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;

d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.

2. 7. Verini, Rossomando, Morani, Amodio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

A tale fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare ».

2. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 4.** Molteni, Attaguile.

Sopprimerlo.

***3. 3.** Cirielli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-ter, dopo le parole *assuntore abituale di sostanze stupefacenti, aggiungere le seguenti:* o psicotrope.

3. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo le parole *assuntore abituale di sostanze stupefacenti* *inserire le seguenti:* o da alcol dipendente.

3. 5. Verini, Amoddio, Morani, Rosso-mando, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il comma dell'articolo 89 del Testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la salute dell'imputato, sempre che

l'imputazione abbia ad oggetto reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente o alcooldipendente. ».

3. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 3-bis.

Sopprimerlo.

3-bis. 19. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole *diciotto sono sostituite dalle seguenti:* quarantotto.

Conseguentemente al comma 2, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 3, la parola *diciotto è sostituita con la parola* *quarantotto.*

3-bis. 26. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole *diciotto sono sostituite dalle seguenti:* trentasei.

Conseguentemente al comma 2, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 3, la parola *diciotto è sostituita con la parola* *trentasei.*

3-bis. 25. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole *diciotto sono sostituite dalle seguenti:* quarantotto.

Conseguentemente al comma 2, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 3, la parola *ventiquattro è sostituita con la parola:* *quarantotto.*

3-bis. 28. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole *diciotto sono sostituite dalle seguenti:* ventiquattro.

Conseguentemente al comma 2, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 3, la parola *diciotto è sostituita con la parola* *ventiquattro.*

3-bis. 24. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sostituire le parole diciotto mesi con le seguenti sei mesi.

3-bis. 1. Micillo, Colletti.

Al comma 1, le parole ventiquattro sono sostituite dalle seguenti: trentasei.

Conseguentemente al comma 2, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 3, la parola ventiquattro è sostituita con la parola trentasei.

3-bis. 27. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sostituire le parole ventiquattro mesi con le seguenti dodici mesi.

3-bis. 2. Micillo, Colletti.

Il comma 2 è soppresso.

3-bis. 21. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, la lettera a), è soppressa.

3-bis. 22. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di persone, alle società di capitali e alle cooperative sociali.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di persone, alle società di capitali e alle cooperative sociali.

3-bis. 18. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle cooperative sociali.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle cooperative sociali.

3-bis. 17. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

3-bis. 16. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di capitali e alle cooperative sociali.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di capitali e alle cooperative sociali.

3-bis. 15. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di persone, alle società di capitali e alle cooperative sociali.

3-bis. 8. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

3-bis. 6. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle cooperative sociali.

3-bis. 7. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di capitali e alle cooperative sociali.

3-bis. 5. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 3-bis, al comma 1, sostituire le parole settecento con le seguenti: trecento.

3-bis. 3. Micillo, Colletti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 2, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle cooperative sociali.

3-bis. 12. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 2, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di persone, alle società di capitali e alle cooperative sociali.

3-bis. 13. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 2, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

3-bis. 11. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 2, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di capitali e alle cooperative sociali.

3-bis. 10. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, la lettera b), è soppressa.

3-bis. 23. Molteni, Attaguile.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 10. Colletti, Sarti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Soppressione del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie).

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è soppresso il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Con la medesima decorrenza, le risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché i poteri esercitati dal predetto commissario straordinario sono attribuiti al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni.

4. 5. Colletti, Sarti.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 2 è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria assume le funzioni di Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012 ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente.

4. 6. Colletti, Sarti.

Il comma 1 è soppresso.

4. 57. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole 31 dicembre 2014 sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2016.

4. 56. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole 31 dicembre 2014 sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2015.

4. 55. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***4. 20.** Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***4. 58.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

****4. 21.** Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

****4. 59.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

***4. 22.** Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

***4. 60.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma b-bis).

***4. 39.** Chiarelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

****4. 23.** Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

****4. 61.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi, con le seguenti: adeguamento funzionale degli istituti penitenziari e la realizzazione di alloggi.

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), *sostituire le parole: al fine della realizzazione di, con le seguenti: al fine della destinazione a.*

4. 7. Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera c) le parole nuovi istituti penitenziari sono sostituite dalle seguenti un nuovo istituto penitenziario con la capienza di almeno 500 posti detenuti ubicato nella regione Campania.

4. 35. Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***4. 24.** Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***4. 62.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi fino alla fine del periodo.

4. 11. Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale.

4. 12. Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***4. 25.** Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***4. 63.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi.

4. 13. Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole anche secondo le modalità di cui alla lettera d);.

4. 14. Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***4. 26.** Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***4. 64.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 2.

****4. 27.** Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 2.

****4. 65.** Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: d'intesa con sono sostituite dalla seguente: sentita.

4. 37. Colletti, Sarti.

Al comma 2, dopo le parole: d'intesa con l'Agenzia del demanio inserire le seguenti: , tranne che per manutenzione ordinaria e straordinaria ove tali atti saranno adottati d'intesa con il DAP.

4. 36. Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 3.

***4. 28.** Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 3.

***4. 66.** Molteni, Attaguile.

Al comma 3, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: , nonché alle commissioni parlamentari competenti.

4. 17. Colletti, Sarti.

Al comma 3, ultimo periodo, la parola: annualmente è sostituita dalle seguenti: ogni undici mesi.

4. 46. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, la parola: annualmente è sostituita dalle seguenti: ogni dieci mesi.

4. 45. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, la parola: annualmente è sostituita dalle seguenti: ogni nove mesi.

4. 44. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, la parola: annualmente è sostituita dalle seguenti: ogni otto mesi.

4. 43. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, la parola: annualmente è sostituita dalle seguenti: ogni sette mesi.

4. 42. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, la parola: annualmente è sostituita dalle seguenti: ogni sei mesi.

4. 41. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, penultimo periodo, dopo le parole: Il Commissario trasmette sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.

4. 16. Colletti, Sarti.

Al comma 3, ultimo periodo, la parola: annualmente è sostituita dalla seguente: trimestralmente.

***4. 40.** Molteni, Attaguile.

Al comma 3, penultimo periodo, dopo le parole: Il Commissario trasmette sostituire la parola: annualmente con la seguente: trimestralmente.

***4. 15.** Colletti, Sarti.

Al comma 3, ultimo periodo, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite con le seguenti: 20 dicembre 2013.

4. 54. Colletti, Sarti.

Al comma 3, ultimo periodo, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 15 dicembre 2013.

4. 53. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 15 novembre 2013.

4. 52. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 15 ottobre 2013.

4. 51. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 15 settembre 2013.

4. 50. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 30 novembre 2013.

4. 49. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 31 ottobre 2013.

4. 48. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2013.

4. 47. Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 4.

***4. 29.** Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 4.

***4. 67.** Molteni, Attaguile.

Al comma 4, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.

4. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

Sopprimere il comma 5.

***4. 30.** Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 4.

***4. 68.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 6.

****4. 31.** Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 6.

****4. 69.** Molteni, Attaguile.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: per le infrastrutture carcerarie aggiungere la seguente: non.

4. 18. Colletti, Sarti.

Al comma 6, sopprimere le parole: , agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

***4. 2.** Mariani.

Al comma 6, sopprimere le parole; , agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

***4. 1.** Matarrese, Piepoli.

Sopprimere il comma 7.

***4. 32.** Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 7.

***4. 70.** Molteni, Attaguile.

Al comma 7, sopprimere il quarto periodo.

4. 9. Colletti, Sarti.

Al comma 7, ultimo periodo sostituire le parole: il medesimo Commissario è altresì autorizzato con le seguenti: il medesimo Commissario non è autorizzato.

4. 19. Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 8.

***4. 33.** Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 8.

***4. 71.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 9.

****4. 34.** Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 9.

****4. 72.** Molteni, Attaguile.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Le risorse finanziarie destinate al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono vincolate per le funzioni e le attività del medesimo Dipartimento e non possono essere utilizzate per il finanziamento della struttura amministrativa del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie.

4. 38. Colletti, Sarti.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Le eventuali utilità derivanti dagli atti dispositivi dei beni immobili adibiti ad istituti penitenziari effettuati ai sensi del comma 1, lettera *d*) dell'articolo 4, devono essere devolute alla copertura degli oneri necessari per la ristrutturazione di Istituti penitenziari già esistenti ovvero per la riconversione di beni immobili da adibire ad istituti penitenziari.

5. 1. Colletti, Sarti.